73009719

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

Dott. MARINA MELONI

Dott. MARIA ACIERNO

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5415-2018 proposto da:

٠,

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI in $C.O.+c.\widehat{L}$. forma abbreviata UBI BANCA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE

MASSIMO N.

774/2014, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in F

1



Oggetto

Fallimento - Ammissione al passivo - Privilegio speciale - Oneri di allegazione della parte - Indicazione del titolo della prelazione -Descrizione del bene Motivazione semplificata

Ud. 02 | 10 | 2019 - CC

R.G.N. 5415 2018

uay 33008

CA , che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 38114/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

- 1. Con decreto dell'11 gennaio 2018 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione allo stato passivo del fallimento di il Massimo proposta da Banca Popolare di Ancona s.p.a.. La detta opposizione si fondava sull'asserita natura ipotecaria del credito vantato dalla banca per € 102.373,76, ammesso in chirografo, e sulla affermata spettanza degli interessi maturati sulla detta somma. Osservava il Tribunale che la domanda di ammissione al passivo non conteneva alcuna indicazione o descrizione del bene su cui voleva farsi valere la prelazione e alcuna specificazione in ordine alla decorrenza degli interessi.
- 2. Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da Unione di Banche Italiane s.p.a., incorporante la Banca Popolare di Ancona. Il ricorso si fonda su tre motivi.

La curatela resiste con controricorso e ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art. 93, comma 2, n. 4, ultima parte, l. fall. (r.d. n. 267/1942). In sintesi, assume la ricorrente che il bene oggetto di ipoteca



risultava specificato nel contratto di mutuo ipotecario allegato alla domanda di ammissione al passivo e che, inoltre, essa istante aveva provveduto a produrre, in sede di opposizione, la nota di iscrizione ipotecaria che conteneva puntuale descrizione del cespite immobiliare di cui trattasi.

Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 54 l. fall. e 2855 c.c.. L'istante rileva che le indicazioni quanto alla decorrenza degli interessi si sarebbero dovute trarre dall'estratto conto munito di certificazione notarile, prodotto con la domanda di insinuazione, e dalla nota di iscrizione ipotecaria, di cui si è detto.

Col terzo motivo la ricorrente formula una censura con riguardo alla condanna pronunciata in suo danno quanto alla rifusione delle spese di lite. Viene lamentato che la decisione assunta sia da ritenere eccessivamente gravosa.

2. — Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale conferisce rilievo dirimente al dato della mancata indicazione e descrizione del bene oggetto della prelazione ipotecaria nella domanda di insinuazione: ma omette di considerare che il bene in questione era specificamente descritto nel contratto di mutuo inserito nel fascicolo del procedimento di insinuazione al passivo. Questa Corte ha rilevato, infatti, che l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, comma 3, n. 4, legge fall. (nel testo novellato a seguito del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e del correttivo d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. 22 marzo 2013, n. 7287).



Né può farsi questione di una carenza di autosufficienza del motivo, come dedotto dalla curatela nella propria memoria, dal momento che la ricorrente ha basato la propria deduzione sul contratto di mutuo ipotecario: contratto che la banca istante ha puntualmente affermato essere stato allegato alla domanda di insinuazione (con ciò assumendo, pertanto, che costituisse corredo documentale della stessa nel procedimento di ammissione al passivo), e che ha riprodotto, nel contenuto, per la parte che qui interessa, a pagg. 3 s. del ricorso per cassazione.

- 3. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
- 4. Il decreto è dunque cassato con rinvio al Tribunale di Roma; detto giudice, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 2 ottobre 2019.

Il Presidente

1 5 DIC 2019

Color